Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Focaccia di Recco col formaggio", registrata in ambito Unione europea.

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0270263 del 11/06/2021

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 39 della Commissione del 13 gennaio 2015 con il quale l'Unione Europea ha provveduto alla registrazione dell'indicazione geografica protetta "Focaccia di Recco col formaggio";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto n.9556 del 15 giugno 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" è stata designata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Focaccia di Recco col formaggio";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 15 giugno 2018, come disposto dal decreto sopra citato;

Vista la nota n. 191714 del 28 maggio 2021 con la quale la Regione Liguria ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione protetta "Focaccia di Recco col formaggio" la "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova";

Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti dalla "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Istituto ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per l'indicazione geografica protetta "Focaccia di Recco col formaggio";

D E C R E T A

Articolo 1
(Designazione)

La "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" con sede in Genova, via Garibaldi n. 4, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Focaccia di Recco col formaggio", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n.39 del 13 gennaio 2015.

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0270263 del 11/06/2021

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0270263 del 11/06/2021

Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)

1. La "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. La "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.

3. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dal 15 giugno 2021.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.

Articolo 4
(Vigilanza)

La "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)

1. La "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" comunica in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. La "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art.

14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. La "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte della "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Genova" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0270263 del 11/06/2021